



Comune di Carbonia

Appalto triennale per l'affidamento degli

Interventi di rimozione di rifiuti abbandonati
contenenti anche amianto nel territorio comunale di Carbonia

Relazione tecnica

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Giovanni Tocco

Carbonia, ottobre 2025

ALLEGATO A

SOMMARIO

CAPITOLO 1	4
FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO – FINALITA’ DELLE ATTIVITÀ – RIFERIMENTI NORMATIVI.	4
ART. 1.1 – Finanziamento del servizio	4
ART. 1.2 – Finalità delle attività	4
ART 1.3 – Riferimenti normativi in materia ambientale	5
ART 1.4 – Riferimenti normativi in materia di contratti pubblici.....	6
CAPITOLO 2	7
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ – CONTABILIZZAZIONE - AFFIDAMENTO	7
ART. 2.1 – Modalità di esecuzione delle attività	7
ART. 2.2 – Modalità di gestione e classificazione dei rifiuti	8
ART. 2.3 – Modalità di contabilizzazione del servizio	10
ART. 2.4 – Importo e modalità di affidamento del servizio	11

CAPITOLO 1

FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO – FINALITA' DELLE ATTIVITÀ – RIFERIMENTI NORMATIVI.

ART. 1.1 – Finanziamento del servizio

Il servizio in oggetto risulta finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna con l'assegnazione della somma di € 500.000,00 a valere sul capitolo SC09.1266, missione 09, programma 03, macroaggregato 104, titolo 1, del bilancio regionale 2023, a favore del Comune di Carbonia per l'attuazione degli interventi di rimozione di rifiuti abbandonati contenenti anche amianto, nel territorio comunale di Carbonia.

Il contributo di € 500.000,00 risulta liquidato al Comune di Carbonia dall'Assessorato Ambiente - Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio con determinazione n. 683 del 5.07.2024, somma assegnata con determinazione n. 1031 del 29.12.2023.

ART. 1.2 – Finalità delle attività

L'appalto ha per oggetto la rimozione dei rifiuti abbandonati nel territorio comunale di Carbonia compresi i rifiuti inquadrabili nella categoria dei rifiuti speciali e compreso l'amianto.

Nel territorio comunale sono attualmente presenti una serie di cumuli di rifiuti abbandonati lungo le strade, in aree di proprietà comunale e in alcuni casi in aree di proprietà privata.

Dai sopralluoghi effettuati da tecnici dell'Ufficio ambiente, i rifiuti da un primo esame visivo risultano caratterizzati da una certa disomogeneità riscontrata sia in relazione alla tipologia che al volume dei diversi cumuli di rifiuti, e si ritiene possibile che nell'ambito delle operazioni di movimentazione dei cumuli di rifiuti vengano alla luce ulteriori categorie di rifiuto non rilevate preliminarmente.

La localizzazione dei cumuli dei rifiuti abbandonati risulta segnalata principalmente dai cittadini per le aree urbane e prossime all'urbano nonché dal Corpo Forestale relativamente alla viabilità periferica e/o forestale.

Nella maggior parte dei casi i suddetti rifiuti risultano abbandonati nella viabilità comunale e relative pertinenze.

Come chiarito dal Ministero dell'Ambiente, nella risposta all'interpello di un Comune 5 maggio 2023, n. 72669, nel caso di rifiuti abbandonati da ignoti su tratta stradali appartenenti ad Enti proprietari il Codice della strada, nella specie l'articolo 14, Dlgs 285/1992 prevale come norma speciale sul D.Lgs. n. 152/2006 (articolo 198, privativa comunale): la raccolta e il trasporto di tali rifiuti sono onere del proprietario del tratto stradale. Naturalmente, nel caso il proprietario sia il Comune, è allo stesso che spetta l'onere della raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati, che sono considerati come "urbani" anche qualora essi siano inquadrabili come rifiuti speciali (nota Mite 14 maggio 2021, n. 51657).

Tale inquadramento, precisa però il Ministero, "non significa che tali rifiuti siano ontologicamente urbani". In altre parole tale definizione è unicamente funzionale a garantire che le strade e aree pubbliche siano pulite da qualsiasi rifiuto a cura del Comune cui compete la gestione dei rifiuti urbani provvedendo a raccolta, trasporto e stoccaggio degli stessi a prescindere dalla loro natura.

È però chiaro, afferma il Dicastero ambientale, che tale equiparazione si ferma alle prime fasi collegate alla raccolta *"escludendo quelle successive di recupero o smaltimento che devono, quindi, avvenire, in conformità alla natura e qualità del rifiuto raccolto"*. Nessuna deroga dunque alle regole di caratterizzazione e classificazione dei rifiuti fondate, ex articolo 184, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 sull'origine e sulle caratteristiche di pericolo.

ART 1.3 – Riferimenti normativi in materia ambientale

Nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” sono rinvenibili i riferimenti circa l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo. In particolare:

- l’art. 183, comma1, lettera b – ter) punto 4 dispone che “i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua” sono rifiuti urbani;
- l’articolo 192 rubricato “divieto di abbandono” dispone “1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione della sanzione di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.”
- l’articolo 198 rubricato “competenze dei comuni” che dispone tra l’altro al comma 1 “I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ((...)).” e al comma 2 “I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare: a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;”

Nel caso in cui l’abbandono dei rifiuti avvenga su tratti stradali di competenza non comunale, trova applicazione l’articolo 14 comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 285/1992 che dispone, come già si è detto che gli enti proprietari delle strade, “allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione”, provvedono, fra l’altro, “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi” e, ai sensi dello stesso articolo, comma 3, per le strade in concessione “i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito”.

Si rileva infine che il recente D.L. n. 116/2025 inasprisce drasticamente le sanzioni per i reati sui rifiuti, distinguendo per la prima volta tra pericolosi e non pericolosi. Il Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.183/2025), introduce importanti modifiche al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), al Codice Penale ed anche al D.Lgs. n. 231/2001, rafforzando il contrasto ai reati in materia di rifiuti. Le nuove disposizioni mirano a colmare le lacune normative e ad allineare la disciplina italiana alle direttive europee in materia di tutela ambientale.

ART 1.4 – Riferimenti normativi in materia di contratti pubblici

Ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”, il presente servizio in relazione alla sua specificità è definibile di particolare importanza, per cui il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP.

All’art. 32 dell’Allegato II.14 al Codice si rinvia la disciplina per l’individuazione di servizi e forniture di particolare importanza:

1. Ai fini dell’individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell’[articolo 114, comma 8, del codice](#), che il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007.

2. Sono considerati servizi di particolare importanza, gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e indipendentemente dall’importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. In via di prima applicazione possono essere considerati di particolare importanza dall’importo, anche i seguenti servizi:

...

g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;

...

3. Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.

4. Per l’esecuzione dei contratti previsti dal presente articolo la stazione appaltante può nominare, su indicazione del direttore dell’esecuzione e sentito il RUP, uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell’esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest’ultimo.

L’esame del vocabolario comune per gli appalti pubblici individua come “CPV primario” il codice:

90000000-7 “Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali”

da cui risultano originati i codici:

90500000-2 “Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici”

90510000-5 “Trattamento e smaltimento dei rifiuti”

90511000-2 “Servizi di raccolta dei rifiuti”

90512000-9 “Servizi di trasporto dei rifiuti”

Pertanto la Stazione appaltante procederà all’individuazione di un direttore dell’esecuzione del contratto diverso dal RUP.

Il Servizio in oggetto rientra tra quelli definiti “ad alta intensità di manodopera” di cui alla definizione dell’art. 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1 al Codice e conseguentemente dovrà essere affidato esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108 del Codice.

CAPITOLO 2

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' – CONTABILIZZAZIONE - AFFIDAMENTO

ART. 2.1 – Modalità di esecuzione delle attività

Le attività di rimozione oggetto del servizio del presente appalto, nell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, sarà effettuata:

- a) Prediligendo ove possibile il recupero;
- b) Movimentando quanto meno possibile il rifiuto ossia conferendolo al centro autorizzato più vicino.

L'affidatario, prima della movimentazione e selezione delle frazioni merceologiche nell'ambito del cantiere dovrà trasmettere alla stazione appaltante la seguente documentazione:

- atto di nomina, con relativo curriculum del tecnico responsabile delle attività;
- piano operativo di sicurezza (POS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; Inoltre, prima dell'avvio della singola attività, lo stesso affidatario dovrà trasmettere:

a) attestazione della ditta circa il possesso dei requisiti di legge necessari alla attuazione del Piano Operativo delle Attività;

b) elenco degli automezzi che saranno utilizzati per il trasporto dei rifiuti con targa e volume dei contenitori;

c) provvedimenti di autorizzazione relativi al trasporto rifiuti per gli automezzi di cui al precedente punto;

d) atti autorizzativi dei siti di destino finale dei materiali rimossi, con esplicita dichiarazione delle capacità residue d'impianto e della possibilità di recepire i flussi di materiale previsti;

e) elenco del personale impiegato nelle attività di rimozione rifiuti.

Sarà onere dell'Affidatario redigere un rapporto in cui vengono riepilogati (anche in forma tabellare) i materiali rimossi, il loro destino, la percentuale di recupero e la quantità destinata a discarica.

1. Le attività che formano l'oggetto dell'appalto operativamente possono sintetizzarsi come appresso, salvo più precise indicazioni che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.):

- perimetrazione delle aree di intervento, dei cumuli di rifiuti e prima caratterizzazione a vista degli stessi; o campionamento ed analisi per la classificazione, caratterizzazione ed ammissibilità in discarica dei rifiuti, verifiche volumetriche sui quantitativi di rifiuti, georeferenziazione dell'area di intervento e restituzione su mappa, analisi e individuazione dei dispositivi necessari alla tutela dei lavoratori e dell'ambiente;
- redazione del piano operativo delle attività in cui saranno dettagliate tutte le modalità dell'intervento; o espletamento delle attività necessarie alla concertazione dell'intervento con gli Enti e le Autorità interessate;
- allestimento delle aree di cantiere temporanee, approvvigionamento dei mezzi d'opera e delle attrezzature di sicurezza, predisposizione dei servizi, comprensivi di tutti i presidi di protezione ambientali necessari;
- asportazione della vegetazione infestante, laddove presente, finalizzata a consentire l'individuazione dei cumuli di rifiuti non immediatamente visibili;
- rimozione, movimentazione e sollevamento dei rifiuti, le operazioni di sollevamento e/o trasporto saranno combinate mediante l'utilizzo di mezzi di tipologia e dimensioni adeguate allo stato dei luoghi, con possibilità di dover impiegare personale specializzato per l'effettuazione delle operazioni che dovranno essere eseguite manualmente;
- utilizzo dei mezzi di rimozione, sollevamento, trasporto e movimentazione dei rifiuti, in funzione delle tecnologie individuate dal Piano Operativo delle Attività;
- carico su autocarro dei rifiuti e successivo trasporto in impianto di trattamento autorizzato previa pesatura;

- trasporto ad impianto di trattamento autorizzato da prevedere a qualsiasi distanza dal sito, che sarà eseguito da azienda autorizzata ed iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e che svolgerà la sua attività in conformità all'art. 193 del D.Lgs. 152/06;
 - scarico dei rifiuti dall'automezzo all'impianto di smaltimento autorizzato, con l'impiego di adeguati mezzi di sollevamento;
 - rilascio della copia del formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - pulizia completa dell'area di intervento, raccolta dei rifiuti e della vegetazione infestante asportata per consentire l'individuazione dei rifiuti non visibili e di tutto il materiale contaminato, adottando il medesimo processo di smaltimento di cui ai punti precedenti;
2. Il D.E.C. potrà richiedere copia del registro di carico e scarico degli impianti di trattamento, dalla quale dovranno risultare i rifiuti conferiti per tale servizio, al fine di poter controllare la corrispondenza tra i rifiuti conferiti all'impianto e le copie dei formulari.

ART. 2.2 – Modalità di gestione e classificazione dei rifiuti

I rifiuti verranno codificati in base agli Allegati D e I del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

La ditta incaricata prima dell'avvio delle attività dovrà comunicare il nominativo del proprio responsabile per l'esecuzione del Piano Operativo delle Attività.

Detto responsabile, che dovrà essere in possesso delle necessarie conoscenze specialistiche, predisporrà la scheda tecnica del rifiuto, indicandone la codifica, le principali componenti e le eventuali caratteristiche di pericolosità.

Pertanto, le eventuali analisi chimiche di laboratorio ed ogni eventuale verifica che fosse necessaria ai fini della conferma del codice attribuito al rifiuto sarà a totale carico dell'Appaltatore.

Di seguito si riporta un elenco dei codici CER dei rifiuti da rimuovere come individuato da sopralluoghi eseguiti, si sottolinea che l'elenco di cui alla tabella di seguito riportata è puramente indicativo e non esaustivo in quanto nel corso del tempo si potranno verificare ulteriori sversamenti per cui altre tipologie di rifiuto potrebbero essere oggetto di rimozione sebbene non specificate nell'elenco.

N.	Descrizione del rifiuto	CER
1	Toner	080318
2	Imballaggi in plastica	150102
3	Imballaggi in legno	150103
4	Imballaggi metallici	150104
5	Imballaggi in materiali misti	150106
6	Pneumatici Fuori Uso (PFU)	160103
7	Gas in contenitori a pressione	160504
8	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione: cemento	170101
9	Mattoni	170102
10	Mattonelle e ceramiche	170103
11	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche	170107
12	Legno da demolizione	170201
13	Vetro da demolizione	170202
14	Plastica (altre)	170203
15	Miscele Bituminose non pericolose	170302
16	Ferro e acciaio	170405
17	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*	170504
18	Miscele da costruzione a base di gesso	170802
19	Rifiuti misti dell'attività di demolizione e costruzione	170904
20	Vetro	200102
21	Rifiuti da prodotti di abbigliamento	200110
22	Stracci e parti di stoffa	200111
23	Batterie e accumulatori	200133
24	Apparecch. elettriche ed elettroniche cont. sostanze pericolose	200135
25	Apparecch. elettriche ed elettroniche non cont. sostanze pericolose	200136
26	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
27	Plastica dura (cassette, bidoni, tubi, arredi, parti in plastica di elettrodomestici disassemblati)	200139
28	Metalli	200140
29	Rifiuti Biodegradabili	200201
30	RSU non differenziati	200301
31	Residui della pulizia stradale	200303
32	Rifiuti Ingombranti	200307
33	Imballaggi Contenenti residui di sostanze pericolose	150110*
34	Bombolette spray	150111*
35	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	150202*
36	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	160211*
37	Accumulatori al piombo	160601*
38	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	170503*
39	Materiali da costruzione contenenti amianto	170605*
40	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	200123*
41	RSU non specificati altrimenti	200399

Le aree di intervento verranno di volta in volta comunicate all'impresa affidataria dei lavori in base all'esigenza dell'Ente. L'attività di rimozione dei rifiuti sarà realizzata per fasi di rimozione successive e si protrarrà fino al raggiungimento dei quantitativi previsti o delle somme disponibili.

ART. 2.3 – Modalità di contabilizzazione del servizio

L'importo triennale previsto dall'appalto, sul quale presentare la propria offerta, è pari a € 408.000,00 compreso € 6.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA di legge, tenuto conto dei singoli prezzi unitari (IVA esclusa) relativi alle attività che si prevede di svolgere. Per tutti i dettagli si rimanda all'Elenco prezzi unitari. I quantitativi stimati preliminarmente dall'Ente, sono da intendersi meramente indicativi e pertanto potranno variare sia in valore assoluto che nei reciproci rapporti senza che ciò possa essere motivo, per l'Appaltatore, di richieste risarcitorie e/o di maggiori crediti.

Pertanto, tali quantità, sono puramente indicative e non vincolanti dal punto di vista contrattuale ma di riferimento esclusivo ai soli fini dell'aggiudicazione del presente servizio.

All'interno dell'importo contrattuale di cui sopra sono ricomprese, le seguenti incidenze stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure e soggette a ribasso contrattuale:

1. Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'Utile e delle Spese generali);
2. Costi di sicurezza aziendali propri dell'appaltatore: incidenza del 2,5 %;
3. Incidenza delle spese generali (SG): 15 %;
4. Incidenza dell'Utile di impresa (UT): 10 %.

Ai fini del combinato disposto dell'articolo 41, comma 14, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma, sono ritenuti congrui.

5. Gli ordini di servizio derivanti dall'appalto in oggetto firmeranno le prestazioni affidate all'appaltatore a fronte di interventi, non predeterminati nel numero, ma resi necessari in relazione a rinvenimenti di rifiuti, abbandonati da parte di ignoti, su aree di proprietà comunale e/o non comunale, purché ricadente nel territorio comunale. L'appalto avrà durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di avvio del servizio (in funzione della consegna del primo intervento richiesto) e cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia stato raggiunto il tetto massimo di spesa.
6. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi art. 12 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., secondo il ribasso offerto sull'elenco prezzi unitari riportati nel presente progetto.
7. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni dei documenti progettuali.
8. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, con il seguente ordine di prevalenza:
 - norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
 - contratto di appalto, di cui la presente parte amministrativa costituisce parte integrante;
 - le disposizioni contrattuali, con prevalenza dei disposti della presente parte amministrativa e del capitolato speciale di appalto, a meno che non si tratti di disposti legati al rispetto di norme cogenti;
 - descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei documenti sopra richiamati;
 - elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto.

ART. 2.4 – Importo e modalità di affidamento del servizio

L'importo del servizio da affidare, di durata triennale, risulta pari a € 408.000,00 di cui € 6.000,00 per costi di gestione del DUVRI.

Il servizio verrà affidato a seguito di procedura aperta da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

In considerazione della durata triennale del servizio, ai sensi dell'art. 60 comma 2, lettera b) del Codice, sono previste le clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto.